

DELIBERA N. 702/06/CONS

Ordinanza-ingiunzione alla società multi service s.r.l. per la violazione dell'articolo 5, comma 3, della delibera n. 9/03/cir ai sensi dell'articolo 2, comma 20, della legge 14 novembre 1995, n. 481

L'AUTORITÀ

NELLA riunione del Consiglio del 29 novembre 2006;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", ed in particolare l'articolo 1, comma 6, lettera c), n. 14;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante "Codice delle comunicazioni elettroniche";

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità", ed in particolare l'articolo 2, comma 20, lettera c);

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante "Modifiche al sistema penale";

VISTA la delibera dell'Autorità n. 136/06/CONS, del 15 marzo 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 31 marzo 2006, n. 76, ed il relativo Allegato, recante "Regolamento in materia di procedure sanzionatorie" che ha abrogato la delibera 336/03/CONS recante "Modifiche e Integrazioni al Regolamento in materia di procedure sanzionatorie approvato con delibera n. 425/01/CONS";

VISTO il regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, approvato con delibera n. 316/02/CONS del 9 ottobre 2002, nel testo coordinato con le modifiche introdotte dalla delibera n. 506/05/CONS del 21 dicembre 2005 recante "Modifiche ed integrazioni al regolamento di organizzazione e di funzionamento dell'Autorità",

come successivamente integrata dalla delibera n. 40/06/CONS, del 19 gennaio 2006;

VISTA la delibera dell'Autorità n. 9/03/CIR, del 3 luglio 2003, recante "Piano di numerazione nel settore delle telecomunicazioni e disciplina attuativa" ed in particolare l'articolo 5, comma 3;

VISTO l'atto del Direttore della Direzione Tutela dei Consumatori, n. 28/06/DIT del 22 maggio 2006, notificato il 18 luglio 2006, con il quale è stata contestata alla società Multi Service s.r.l., con sede legale in Roma (00149) alla Via G. Vitali n. 43 e sede operativa in Aprilia –LT (04011) alla Via Ottaviano n. 92, l'inosservanza dell'articolo 5, comma 3, della delibera n. 9/03/CIR del 3 luglio 2003 per aver la società in parola pubblicizzato la numerazione 892200007 senza riportare correttamente l'indicazione, nel relativo messaggio, del costo della chiamata, comprensivo della quota fissa alla risposta ed inclusivo dell'I.V.A.

VISTI gli atti del procedimento;

VISTA la memoria difensiva depositata agli atti fuori termine datata 22 agosto 2006 qui pervenuta il successivo 7 settembre 2006, con la quale la società in questione ha eccepito in generale l'insussistenza della violazione in particolare sottolineando che:

a) la numerazione era pubblicizzata sulla pagina web indicando il prezzo con la dicitura "+ IVA", pertanto, la società Multi Service s.r.l. ritiene che l'utente sia stato puntualmente informato del costo del servizio dovendo quest'ultimo sommare all'importo indicato quello dell'IVA;

b) la numerazione 892200007 oggetto della contestazione è stata concessa in albergo alla società G&P Producted di XXXXX e pertanto invita l'Agcom a perseguire i veri responsabili della condotta illecita;

RITENUTO di non poter accogliere le presentate giustificazioni ed eccezioni, per le seguenti ragioni:

- con riferimento all'eccezione sub a) si osserva che l'art. 5, comma 3, della delibera n. 9/03/CIR prescrive l'obbligo di pubblicizzare le tariffe relative a numerazioni per i servizi a sovrapprezzo comprensive di IVA e di quota fissa alla risposta. Pertanto l'indicazione tariffaria effettuata nella pubblicità del servizio sulla pagina web da parte della società Multi Service s.r.l. viola la disposizione

citata non solo perché l'importo non è comprensivo dell'IVA ma anche per la mancata indicazione della quota fissa alla risposta;

- con riferimento a quanto sub b) si ritiene che la società Multi Service s.r.l. non possa ritenersi esonerata da responsabilità rispetto alla condotta illecita oggetto di contestazione. Ciò sia alla luce degli impegni assunti in sede contrattuale nei confronti della società Fastweb Mediterranea S.p.A., che ha richiamato la società Multi Service s.r.l. a rispettare a sua volta le norme per il corretto utilizzo della numerazione in questione, sia perché la società Multi Service non ha dato prova di aver effettuato analogo richiamo nei confronti della società G&P Producted di XXXXX;

CONSIDERATO che con riferimento agli stessi fatti di cui il presente provvedimento si occupa era stato avviato con atto di contestazione n. 28/05 e relativo verbale di accertamento un procedimento sanzionatorio anche nei confronti del titolare della numerazione, la società Fastweb Mediterranea S.p.A.;

RITENUTO al riguardo, peraltro, che, fermo restando il principio generale dell'obbligo di vigilanza e prevenzione gravante sull'operatore titolare dei diritti d'uso delle numerazioni rispetto alla condotta dei suoi aventi causa, e ferma dunque, in generale, la conseguente possibile corresponsabilità del medesimo operatore per le violazioni consumatesi nell'utilizzo della numerazione interessata, nello specifico la peculiarità della violazione oggetto del procedimento, che riguarda le modalità seguite in concreto per la pubblicità del servizio, non permette di ricondurre l'infrazione alla sfera di vigilanza e prevenzione dovuta dal titolare dei diritti d'uso delle numerazioni, e quindi a Fastweb Mediterranea S.p.A. non può in concreto essere mosso alcun rimprovero in termini di negligenza nel suddetto procedimento, oggetto di separato atto di archiviazione;

OSSERVATO che, per quanto precede, la responsabilità dei fatti in esame deve essere ascritta integralmente ed in via esclusiva alla società Multi Service s.r.l., fornitrice del servizio oggetto della pubblicità illegittima;

RITENUTO, pertanto, che ricorrono i presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 2, comma 20, lettera c, della legge 14 novembre 1995, n. 481, da determinarsi tra un minimo di € 25.823,00 ed un massimo di € 154.937.070,00;

RITENUTO di dover determinare ai sensi dell'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, la sanzione pecuniaria per il fatto contestato nella misura pari al minimo edittale, equivalente ad euro 25.823,00 (venticinquemilaottocentoventitre/00), per i seguenti motivi:

a) con riferimento alla gravità della violazione, va rilevato che la Multi Service s.r.l. ha violato la disposizione di cui all'articolo 5, comma 3, della delibera n. 9/03/CIR cagionando pregiudizio per l'utenza del servizio a sovrapprezzo sulla numerazione 892200007;

b) con riferimento all'opera svolta dall'agente per la eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione va tenuto conto che la Multi Service s.r.l. a seguito di comunicazione dalla società Fastweb Mediterranea S.p.A. ha provveduto alla eliminazione del messaggio pubblicitario di cui alla presente ordinanza;

c) con riferimento alla personalità dell'agente, la società Multi Service s.r.l. è dotata di una organizzazione interna idonea a garantire l'assolvimento dell'obbligo di cui all'articolo 5, comma 3, della delibera 9/03/CIR, anche con riferimento agli impegni assunti con la società Fastweb Mediterranea nel contratto di cessione della numerazione 89200007;

d) con riferimento alle condizioni economiche dell'agente, le stesse sono tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come sopra determinata;

VISTA la proposta della Direzione Tutela dei Consumatori;

SENTITA la relazione del Commissario Sebastiano Sortino, relatore ai sensi dell'articolo 29 del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Autorità;

DIFFIDA

la società Multi Service s.r.l. a non porre in essere ulteriori comportamenti in violazione dell'articolo 5, comma 3, della delibera 9/03/CIR;

ORDINA

alla società Multi Service s.r.l., con sede legale in Roma (00149) alla Via G. Vitali n. 43 e sede operativa in Aprilia -LT (04011) alla Via Ottaviano n. 92, il

pagamento di 25.823,00 (venticinquemilaottocentoventitre/00), quale sanzione amministrativa irrogata ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c) della legge 14 novembre 1995, n. 481;

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il bollettino postale c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2379 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale "Sanzione amministrativa ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c) della legge 14 novembre 1995 n. 481, irrogata dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni con delibera n. 702/06/Cons.", entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge 24 novembre 1981 n. 689.

Entro il termine di giorni dieci dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "DIT/TLC/FT".

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi dell'articolo 23 bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971 n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo del Lazio.

La presente delibera è pubblicata nel Bollettino Ufficiale dell'Autorità ed è resa disponibile nel sito web dell'Autorità: www.agcom.it.

Napoli, 29 novembre 2006

IL COMMISSARIO RELATORE
Sebastiano Sortino

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò

Per visto di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Viola